

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna




**ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA**

Policlinico S. Orsola-Malpighi

Direzione Generale


Ingegneria Clinica e Informatica Medica - Ing. P. Lambertini

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA, DIVISA IN LOTTI, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER APPARECCHIATURE DI MARCA GE MEDICAL SYSTEMS INSTALLATE PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, IOR, AZIENDE AUSL DI BOLOGNA, IMOLA E FERRARA E AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA



INDICE

Articolo 1	Oggetto della fornitura	3
Articolo 2	Definizioni.....	3
Articolo 3	Importo e durata della fornitura	5
Articolo 4	Condizioni contrattuali.....	7
Articolo 5	Attività straordinaria	13
Articolo 6	Modalità operative	13
Articolo 7	Garanzia delle parti sostituite.....	14
Articolo 8	Ambiente di Lavoro e oneri della da rischi da interferenza	14
Articolo 9	Personale impiegato nel Servizio, obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della Ditta.....	14
Articolo 10	Responsabile dell'appalto.	15
Articolo 11	Subappalto.	16
Articolo 12	Periodo di prova	17
Articolo 13	Monitoraggio.....	17
Articolo 14	Customer satisfaction	18
Articolo 15	Penali.....	19
Articolo 16	Risoluzione del contratto	20
Articolo 17	Segnalazioni all' ANAC.....	21
Articolo 18	Obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della ditta	21
Articolo 19	Responsabilità, danni a persone e cose	22
Articolo 20	Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto	23
Articolo 21	Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna	27
Articolo 22	Controversie e Foro competente	29
Articolo 23	Elezione del domicilio	29
Articolo 24	Documentazione di gara	29



Articolo 1 Oggetto della fornitura

Il presente Capitolato Speciale disciplina la fornitura, divisa in n. 2 lotti, di un servizio di assistenza per apparecchiature di marca GE MEDICAL SYSTEMS installate presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna (AOSP BO), l'Istituto Ortopedico Rizzoli (IOR), l'Azienda USL di Bologna (AUSL BO), l'Azienda USL di IMOLA (AUSL IMOLA), l'Azienda AUSL di Ferrara (AUSL FE) e l'Azienda Ospedaliero Universitaria di FERRARA (AOU FE).

La suddivisione dei lotti è la seguente:


Lotto n. 1; Servizio di manutenzione FULL RISK su apparecchiature ad alta tecnologia di marca GE MEDICAL SYSTEMS, indicate nell'Allegato F offerta economica lotto 1;

Lotto n. 2; Servizio di manutenzione FULL RISK, manutenzione preventive, fornitura ricambi e interventi extra contratto (AQ) su apparecchiature ad alta tecnologia di marca GE MEDICAL SYSTEMS, indicate nell'Allegato G offerta economica lotto 2;

Articolo 2 Definizioni

Per ciò che concerne i servizi tecnici richiesti, si considerano le seguenti definizioni:

- a. **Materiali di consumo:** si intendono come tali quelle parti a sostituzione periodica (quindi con durata predefinita in termini temporali o di numero di utilizzi) che il personale sanitario sostituisce autonomamente senza l'intervento del tecnico in conformità al manuale d'uso della apparecchiatura. Questo tipo di materiali dovranno essere comunque forniti senza ulteriori costi qualora previsti durante le attività di manutenzione preventiva e per il ripristino del corretto funzionamento della apparecchiatura in numero strettamente necessario per permettere il primo utilizzo dopo l'intervento effettuato. .
- b. **Parti di ricambio:** si intendono i materiali per i quali non sia prevista una vita media sostanzialmente diversa da quella dell'apparecchiatura e la cui sostituzione non sia esclusivamente da porre in relazione al grado di utilizzo dell'apparecchiatura e/o alle modalità di utilizzo.
- c. **Manutenzione:** combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un dispositivo medico in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta.
- d. **Manutenzione correttiva (MC):** Manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di una avaria e volta a riportare un'entità nello stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta.
- e. **Manutenzione preventiva (MP):** Manutenzione eseguita ad intervalli predeterminati o in accordo a criteri prescritti comunque in conformità alle indicazioni del fabbricante e volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di un dispositivo medico.
- f. **Verifica di sicurezza (VSE):** serie di controlli intesi a garantire un livello di sicurezza accettabile, costituito sia da tutti quei controlli visivi dello stato di integrità dell'apparecchiatura che dall'individuazione e misura di uno o più parametri.



g. **Tarature e Calibrazioni:** operazioni che tendono ad accertare e/o ripristinare l'accuratezza delle misure e/o la precisione dei parametri in conformità alle indicazioni del fabbricante e delle normative applicabili. Possono includere la necessità di emissione di specifiche certificazioni se previsto e/o richiesto dall'azienda;

h. **Sistema elettromedicale:** combinazione di più apparecchi, uno dei quali almeno deve essere un apparecchio elettromedicale ed interconnessi mediante una connessione funzionale o mediante una presa multipla mobile.

i. **Contratto Full Risk (FRI):** contratto di manutenzione comprensivo di tutti gli interventi di manutenzione correttiva che si rendessero necessari e di tutti gli interventi di manutenzione preventiva previsti dal fabbricante. Sono inclusi: parti di ricambio, diritti di chiamata, oneri di trasferta, viaggio ed ogni altra voce o diritto. Sono inoltre compresi tutti i kit e materiali per la manutenzione preventiva mentre sono esclusi i materiali di consumo in senso stretto, per i quali la Ditta dovrà fornire il listino con la percentuale di sconto in fase di offerta ed il preventivo in fase di inoltro della diagnosi. Sono comunque inclusi tutti i materiali che non rientrano nella definizione di materiale di consumo in senso stretto di cui al precedente punto 2, lett. a.

l. **Contratto Manutenzione Preventiva (PRE):** contratto con interventi limitati alla sola Manutenzione Preventiva. Sono comprese le parti di ricambio ed i kit per la manutenzione preventiva mentre sono esclusi i materiali di consumo, per i quali la Ditta dovrà fornire il listino con la percentuale di sconto in fase di offerta ed il preventivo in fase di inoltro della diagnosi. Sono comunque inclusi tutti i materiali che non rientrano nella definizione di materiale di consumo in senso stretto di cui al precedente punto 2, lett. a.

m. **Contratto Fornitura Ricambi e interventi extra contratto (AQ):** contratto con interventi limitati alla sola fornitura di forniture di parti di ricambio, kit di manutenzione e dispositivi pluriuso. Si intendono inclusi anche costi fissi, di trasferta e manodopera per attività di manutenzione correttiva o preventiva a richiesta qualora il servizio di assistenza tecnica interno alle Aziende non sia in grado di gestire la riparazione.


n. **Apparecchio elettromedicale:** apparecchio elettrico, munito di non più di una connessione a una particolare rete di alimentazione destinato alla diagnosi, al trattamento o alla sorveglianza del paziente sotto la supervisione di un medico, e che entra in contatto fisico o elettrico col paziente e/o trasferisce energia verso o dal paziente e/o rivela un determinato trasferimento di energia verso o dal paziente. L'apparecchio comprende quegli **accessori**, definiti dal costruttore, che sono necessari per permettere l'uso normale dell'apparecchio.

o. **Modifiche agli applicativi installati:**

Si distinguono i seguenti casi:

1. **Aggiornare (to update):** l'aggiornamento con una nuova edizione della stessa versione del software, cioè senza aggiungere nuove funzionalità o capacità elaborative al programma ma con la risoluzione di errori o imprecisioni dell'applicativo (Esempio: da versione 2.x a 2.y).

2. **Promuovere (to upgrade):** la sostituzione di un programma con una nuova versione migliore della precedente, cioè lo stesso applicativo con nuove funzionalità (Esempio: da versione x.2 a y.0)



3. **Implementare (to implement):** l'installazione o l'attivazione di singole unità del programma, chiamati moduli o pacchetti, che aggiungono allo stesso applicativo nuove capacità elaborative (esempio = modulo o pacchetto per calcolo in 3D).

p. **Aggiornamenti di sicurezza:** tutti gli aggiornamenti hardware e software necessari a seguito di specifiche indicazioni del fabbricante.

q. **Guasto accidentale:** si intende per guasto accidentale un danno, un malfunzionamento della apparecchiatura conseguente ad un evento accidentale (urto, caduta, sversamento di liquidi biologici ecc.) o conseguente ad un utilizzo non corretto da parte degli utilizzatori. Non si intende come tale un guasto dovuto a furto, dolo, o altri eventi non correlati al normale uso.

r. **Intervento di primo livello:** a discrezione dell'Azienda potrà essere svolto un intervento di primo livello effettuato dai tecnici "interni" all'Azienda stessa sulle apparecchiature oggetto di gara.

Articolo 3 Importo e durata della fornitura

La fornitura è distinta in 2 lotti, aggiudicabili singolarmente.

L'importo contrattuale massimo complessivo è pari:

Lotto n. 1 **€ 2.919.500 € iva esclusa** per una durata di **36 mesi**;

Lotto n. 2 **€ 3.857.700 € iva esclusa** per una durata di **36 mesi**;


L'importo è suddiviso annualmente e per le singole aziende come segue:

AOU BOLOGNA

1. canone per apparecchiature con contratto di tipo full risk (FRI): € 909.800 complessivamente riferito ad ogni anno, di cui
 - Lotto 1 – € 600.000,00 annuo;
 - Lotto 2- € 309.800,00 annuo;
2. previsione di costo per attività di assistenza tecnica a chiamata e ricambi (AQ): € 200.000,00, relativo al lotto n. 2

IOR

1. canone per apparecchiature con contratto di tipo full risk (FRI): € 127.000,00 complessivamente riferito ad ogni anno, di cui



- Lotto 1 - € 85.000,00
 - Lotto 2- € 42.000,00
2. previsione di costo per attività di assistenza tecnica a chiamata e ricambi (AQ): € 2.000,00 annuo relativo al lotto n. 2

AUSL BOLOGNA

1. canone per apparecchiature con contratto di tipo full risk (FRI): € 322.700,00 complessivamente riferito ad ogni anno, di cui
 - Lotto 1 - € 50.500,00 annuo
 - Lotto 2 - € 272.200,00 annuo
2. canone per apparecchiature con contratto manutenzione preventive (PRE): € 7.000,00 annuo relativo al lotto n. 2
3. previsione di costo per attività di assistenza tecnica a chiamata e ricambi (AQ): € 55.000,00 annuo relativo al lotto n. 2


AUSL IMOLA

1. canone per apparecchiature con contratto di tipo full risk (FRI): € 132.300,00 complessivamente riferito ad ogni anno, di cui
 - Lotto 1 – € 85.000,00 annuo
 - Lotto 2 – € 47.300,00 annuo
2. previsione di costo per attività di assistenza tecnica a chiamata e ricambi (AQ): € 25.000,00 annuo relativo al lotto n. 2

AUSL FERRARA

1. canone per apparecchiature con contratto di tipo full risk (FRI): € 51.500,00 complessivamente riferito ad ogni anno, di cui
 - Lotto 2 – € 51.500,00 €
2. previsione di costo per attività di assistenza tecnica a chiamata e ricambi (AQ): € 25.000,00 relativo al lotto n. 2

AOU FERRARA



1. canone per apparecchiature con contratto di tipo full risk (FRI): € 281.900,00 complessivamente riferito ad ogni anno, di cui
 - Lotto 1 - € 150.000,00 annuo
 - Lotto 2 - € 131.900,00 annuo
2. canone per apparecchiature con contratto manutenzione preventive (PRE): € 87.200,00 annuo relativo al lotto n. 2
3. previsione di costo per attività di assistenza tecnica a chiamata e ricambi (AQ): € 30.000,00 relativo al lotto n. 2

Il valore a base di gara è stato determinato sulla base dell'analisi dei prezzi applicati nel mercato di riferimento e sull'analisi dei dati "storici" relativi ai precedenti affidamenti

Gli importi dettagliati del canone FRI e canone PRE vanno riportati nell'Allegato offerta economica.


L'Azienda, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi in vigore al momento, si riserva, a suo insindacabile giudizio, di interpellare il Fornitore e in caso di sua dichiarata disponibilità, la facoltà di rinnovare di anno in anno fino ad una durata massima complessiva di 2 anni il servizio di cui trattasi.

In presenza di particolari situazioni di convenienza economica o tecnica, l'Azienda si riserva di provvedere ad un rinnovo con periodicità diversa da quanto stabilito al precedente comma. Il nuovo rapporto diverrà operativo dopo gli opportuni adempimenti deliberativi previsti dalle norme vigenti.

L'Azienda, si riserva inoltre, la facoltà di inserire durante la vigenza contrattuale, ulteriori attrezzature, applicando lo stesso canone di manutenzione relativo ad attrezzature analoghe di produzione GE, proporzionale al periodo di tempo dell'anno restante. Analogamente, in caso di dismissione di apparecchiature, verrà stornato il canone relativo alle mensilità residue.

Per effetto dell'articolo 29 della Legge n. 25 del 28.03.2022 e sino al 31.12.2023, al presente contratto sarà applicata la clausola della revisione dei prezzi. A partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi saranno aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), al momento di inizio del secondo anno contrattuale, e l'indice Istat praticato al momento della decorrenza del contratto.

Articolo 4 Condizioni contrattuali



Il contratto avrà durata di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi, a partire dalla data del verbale di Avvio di esecuzione del contratto, durante i quali l'Aggiudicatario dovrà fornire il servizio oggetto della procedura di gara.

Di seguito le il dettaglio delle specifiche condizioni contrattuali previste nel presente capitolato:


CONTRATTO DI MANUTENZIONE DI TIPO FULL RISK (FRI)

Il contratto di manutenzione di tipo full risk, come definito all'Articolo 2, punto i., è **da intendersi omnicomprensivo** e deve includere tutti i guasti, inclusi quelli occorsi per cause accidentali come definiti dall'Articolo 2, punto q., per tutte le apparecchiature indicate nelle rispettive schede offerte dei 2 lotti (Allegati F e G).

Il contratto di tipo FRI non include i guasti riconducibili a dolo o eventi di cui alla definizione dell'Articolo 2, punto q. ultimo periodo.

Requisiti minimi richiesti *ELENCO APPARECCHIATURE FRI_LOTTO 1:*

- Interventi illimitati di manutenzione correttiva sulle tecnologie ed i relativi accessori (ad esempio workstation). Sono inclusi tutti i materiali di ricambio (es: tubi RX, intensificatori, detettori, bobine, parti in vetro, nessuna parte esclusa). Si intende inclusa la sostituzione di tutti i ricambi necessari a ripristinare il buon funzionamento delle apparecchiature, ad eccezione del materiale monouso e mono paziente;
- Almeno n. 3 tecnici specializzati con esperienza almeno triennale sui sistemi oggetto del lotto;
- Disponibilità di parti di ricambio originali o conformi a quanto previsto all'art 23 del Regolamento Unico 2017/745 (salvaguardia delle caratteristiche di sicurezza e delle prestazioni del Dispositivo
- Esecuzione delle attività di manutenzione preventiva periodica (kit, materiale di ricambio, materiali di consumo inclusi) secondo periodicità e protocolli del fabbricante;
- Esecuzione delle Verifiche di Sicurezza Elettrica in conformità alle EN CEI 62353, da effettuare con cadenza annuale e qualora gli interventi di riparazione lo richiedano;
- Tarature e calibrazioni così come previste dal Fabbricante;
- Ripristino del software e di tutte le funzioni e opzioni presenti sui sistemi oggetto di manutenzione
- Aggiornamenti di sicurezza come previsto dal Fabbricante. Si intendono inclusi nel servizio tutti gli aggiornamenti di sicurezza rilasciati dal Fabbricante e tutti gli aggiornamenti classificabili come "update"; sono esclusi gli altri tipi di aggiornamento




a meno che non siano necessari, secondo le indicazioni del Fabbricante, per mantenere la corretta funzionalità dell'apparecchiatura (ad esempio sostituzione hardware/software di elementi a causa di obsolescenza dei sistemi operativi). Tutti gli aggiornamenti update nonché necessari sono da intendersi inclusi nel canone, salvo non sia stato espressamente dichiarato in sede di offerta ed accettato dall'Azienda.

- Collegamento remoto per la diagnosi su guasto (ove applicabile/condiviso con servizi Aziendali ICT per la valutazione delle politiche di sicurezza) o attività proattiva
- SW di lettura e interpretazione dei Log File e manutenzione predittiva
- Tempistiche di intervento: funzione dell'entità del problema secondo le seguenti tempistiche:
 - **Sistema fermo: entro 1 ora lavorativa dalla chiamata;**
 - **Negli altri casi entro 8 ore lavorative dalla chiamata**
- Tempistiche di risoluzione del guasto (intervallo di tempo tra la richiesta di intervento e il ripristino della funzionalità e della sicurezza - apparecchiatura pronta all'uso), è funzione dell'entità del problema secondo le seguenti tempistiche:
 - **Sistema fermo: entro 8 ore lavorative dalla chiamata;**
 - **Sistema funzionante ma con limitazione di utilizzo (chiamata per guasto): ≤ 3 giorni lavorativi dalla chiamata;**
- Orario di servizio: almeno lunedì- venerdì 08.00-17.00

Per quanto riguarda i Tomografi a Risonanza Magnetica, si precisa che la gestione dell'impianto si intende a valle dello sbocco di consegna dell'acqua refrigerata ed è compresa la sostituzione delle bobine nonché fornitura e rabbocco di criogeni.

Sono altresì inclusi:

- n. 2 interventi annui di verifica e taratura sensore ossigeno in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa CEI EN 50104. Tali attività prevedono la taratura della cella ambientale mediante l'utilizzo di kit composto da bombole di gas campione certificato (18% O₂ – 19% O₂ – 21% O₂ – 100% N) e la verifica dell'impostazione degli allarmi e della regolare attivazione del sistema di ventilazione di emergenza.
- Sostituzione periodica sensore ossigeno secondo indicazioni scadenza del fabbricante.
- n. 1 intervento ogni tre anni di verifica condotta di quench consistente nella ispezione visiva delle giunzioni (flange e/o saldature) nelle parti accessibili e del terminale del tubo di evacuazione dei gas criogenici.
- verifica periodica di funzionamento e sostituzione di componenti e/o consumabili usurate o guaste facenti parte degli impianti a servizio della Risonanza Magnetica (es. gruppo frigo, pompe, tubazioni, valvole, filtri e strumenti di controllo del circuito di raffreddamento del magnete/compressore elio, ecc).



- n. 1 verifica annua della tenuta della Gabbia di Faraday
- verifica periodica di funzionamento, relativa manutenzione e sostituzione di componenti e/o consumabili usurate o guaste facenti parte di:
 - Guarnizioni e contatti della/e porta/e (finger – contact strip);
 - Sistema di chiusura della porta di accesso alla sala magnetica;
 - Continuità elettrica dei pannelli della struttura della gabbia;
 - Filtri a RF tipo a nido d'ape per la visiva e per condutture dell'aria;
 - Filtri meccanici (guide d'onda e CDZ);
 - Filtri elettrici;
 - Lampade d'illuminazione;
 - Ogni altro componente anche qualora non espressamente indicato.

Per la RM modello SIGNA EXCITE HDXT 1.5T installata presso la Radiologia IOR le Manutenzioni Preventive devono essere 4/anno

Per la TC modelli REVOLUTION EVO 64 e BRIGHTSPEED ELITE SELECT installate rispettivamente presso la Radiologia dell'Ospedale Maggiore e dell'Ospedale di Bentivoglio le Manutenzioni Preventive devono essere 3/anno


Per la RM modello: Signa Voyager G2 installata presso l'Azienda Usl di Imola devono essere 4/anno

Per la TC modello LIGHTSPEES VCT 64 installate presso Azienda Ospedaliera S.ANNA di Ferrara le MP devono essere 3 all'anno.

Per i sistemi in uso presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, le manutenzioni preventive devono essere quelle previste dal fabbricante.


Requisiti minimi richiesti *ELENCO APPARECCHIATURE FRI_LOTTO 2*”:

- Interventi illimitati di manutenzione correttiva sulle tecnologie ed i relativi accessori. Sono inclusi tutti i materiali di ricambio (es: tubi RX, intensificatori, detettori, parti in



vetro, nessuna parte esclusa). Si intende inclusa la sostituzione di tutti i ricambi necessari a ripristinare il buon funzionamento delle apparecchiature, ad eccezione del materiale monouso e mono paziente;

- Personale tecnico specializzato e/o certificato almeno per le seguenti tecnologie: Ecotomografi, incubatrici, sistemi radiologici e sistemi per ventilazione compresi nel lotto;
- Disponibilità di parti di ricambio originali o conformi a quanto previsto all'art 23 del Regolamento Unico 2017/745 (salvaguardia delle caratteristiche di sicurezza e delle prestazioni del Dispositivo)
- Esecuzione delle attività di manutenzione preventiva periodica (kit, materiale di ricambio, materiali di consumo inclusi) secondo periodicità e protocolli del fabbricante;
- Esecuzione delle Verifiche di Sicurezza Elettrica in conformità alle EN CEI 62353, da effettuare con cadenza annuale e qualora gli interventi di riparazione lo richiedano;
- Tarature e calibrazioni così come previste dal Fabbricante;
- Ripristino del software e di tutte le funzioni e opzioni presenti sui sistemi oggetto di manutenzione
- Aggiornamenti di sicurezza come previsto dal Fabbricante. Si intendono inclusi nel servizio tutti gli aggiornamenti di sicurezza rilasciati dal Fabbricante e tutti gli aggiornamenti classificabili come "update"; sono esclusi gli altri tipi di aggiornamento a meno che non siano necessari, secondo le indicazioni del Fabbricante, per mantenere la corretta funzionalità dell'apparecchiatura (ad esempio sostituzione hardware/software di elementi a causa di obsolescenza dei sistemi operativi). Tutti gli aggiornamenti update nonché necessari sono da intendersi inclusi nel canone, salvo non sia stato espressamente dichiarato in sede di offerta ed accettato dall'Azienda.
- SW di lettura e interpretazione dei Log File e manutenzione predittiva
- Tempistiche di intervento: funzione dell'entità del problema secondo le seguenti tempistiche:
 - **Sistema fermo: entro 4 ore lavorativa dalla chiamata;**
 - **Negli altri casi: entro 8 ore lavorative dalla chiamata**
- Tempistiche di risoluzione del guasto (intervallo di tempo tra la richiesta di intervento e il ripristino della funzionalità e della sicurezza - apparecchiatura pronta all'uso), è funzione dell'entità del problema secondo le seguenti tempistiche:
 - **Sistema fermo: entro 24 ore lavorative dalla chiamata** se non disponibile un muletto per garantire continuità di esercizio;
 - **Sistema funzionante ma con limitazione di utilizzo (chiamata per guasto): ≤ 3 giorni lavorativi dalla chiamata;**
- Orario di servizio: almeno lunedì- venerdì 08.00-17.00



CONTRATTO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA (PRE)

Il contratto di manutenzione preventiva deve includere l'attività di manutenzione preventiva periodica (kit e materiale di ricambio/consumo inclusi) secondo i protocolli indicati del fabbricante per tutte le apparecchiature nella sezione indicati nella scheda offerta del lotto n. 2 (Allegato G) ed i relativi accessori.

Requisiti minimi richiesti:

- Personale tecnico specializzato e/o certificato almeno per sistemi di ventilazione;
- Esecuzione delle attività di manutenzione preventiva periodica (kit, materiale di ricambio, materiali di consumo inclusi) secondo periodicità e protocolli del fabbricante;
- Possibilità di ripristino del software e di tutte le funzioni e opzioni presenti sui sistemi oggetto di manutenzione

AQ - FORNITURA RICAMBI (AQ)

Il contratto di fornitura ricambi deve includere la fornitura di:


- parti di ricambio originali o conformi a quanto previsto all'art 23 del Regolamento Unico 2017/745 (salvaguardia delle caratteristiche di sicurezza e delle prestazioni del Dispositivo
- dispositivi medici pluriuso
- attività di assistenza tecnica correttiva o preventiva periodica (materiale di ricambio/consumo inclusi) su chiamata

le apparecchiature sono indicate nella scheda offerta del lotto (Allegato G).

Requisiti minimi richiesti:

- ripristino del software e di tutte le funzioni e opzioni presenti sui sistemi oggetto di manutenzione
- Tempi di intervento in caso di richiesta di assistenza tecnica entro 12 ore lavorative (dalla chiamata di intervento)
- Tempi di risoluzione in caso di richiesta di assistenza tecnica entro 24 ore lavorative (dalla chiamata di intervento)
- Tempi di fornitura ricambi o dispositivi pluriuso entro 24 ore lavorative (dalla richiesta)

Per i contratti FRI e PRE, qualora nel corso dell'anno venisse posta fuori uso una delle apparecchiature/sistemi in contratto, verrà detratta la quota (proporzionale al periodo di tempo dell'anno restante dalla data di fuori uso o in base all'attività effettivamente svolta) del canone ad essa relativa.



Articolo 5 Attività straordinaria

Per attività straordinaria sono da intendersi tutte quelle attività, relative alle apparecchiature del lotto n. 2 oggetto della procedura di gara, non incluse nel presente Capitolato, che comportino trasferimenti di apparecchiature con conseguenti operazioni di smontaggio e riattivazione funzionale e quanto necessitasse, all'uopo, all'Azienda Ausl, nonché attività di sicurezza elettrica e manutenzione programmata su apparecchiature in dotazione ad Ausl come service/comodato o altro titolo. Sarà cura del SIC fare richiesta, di volta in volta, per le attività di cui sopra, alla ditta aggiudicataria.

Per ogni intervento straordinario, previa esplicita richiesta dell'Ausl, la ditta dovrà presentare un dettagliato preventivo di spesa e potrà procedere all'esecuzione del servizio solo dopo esplicita approvazione del preventivo da parte dell'AUSL. Al termine del lavoro la ditta aggiudicataria dovrà fornire ad Ausl relativo rapporto di lavoro ed archiviare il medesimo secondo le modalità solite

Articolo 6 Modalità operative


Per quanto riguarda le modalità operative, queste sono dettagliatamente riportate nei seguenti moduli per le rispettive Aziende:

- **Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna:** "Allegato D - Modalità operative e procedure AOSP BO";
- **Aziende Sanitarie di Ferrara** "Allegato E – Modalità operative e procedure Aosp e Ausl di Ferrara;
- **Azienda Usl di Imola:** Allegato H "Modalità operative e procedure Azienda Usl di Imola";
- **IOR:** "Allegato I "Modalità operative e procedure IOR";
- **Azienda Usl di Bologna:** "Allegato L "Modalità operative e procedure Azienda Usl di Bologna";

Qualora tali indicazioni non siano rispettate, le Aziende Sanitarie si riserva la facoltà di applicare le penali specificate dal successivo **Articolo 15.**

La ditta aggiudicataria si impegna ad operare conformemente agli standard forniti dal fabbricante e secondo quanto prescritto dalle norme vigenti in materia. Qualora ciò non sia rispettato, la ditta deve sottoporre le alternative adottate al servizio di ingegneria clinica per eventuale approvazione.

La ditta fornitrice deve inoltre garantire che il personale preposto alle manutenzioni venga costantemente formato e aggiornato.



Articolo 7 Garanzia delle parti sostituite

In caso di sostituzioni di parti nell'apparecchiatura, dalla data di intervento e per un periodo di tempo minimo di sei mesi, la Ditta garantisce il buon funzionamento delle suddette parti, assumendo l'obbligo di sostituirle o ripararle senza alcun addebito. Tutte le parti sostituite dovranno essere originali. La garanzia suddetta non esclude la responsabilità della Ditta secondo la disciplina di diritto comune relativa alla vendita.

Articolo 8 Ambiente di Lavoro e oneri della da rischi da interferenza

L'Azienda ritiene che, dopo una valutazione delle competenti Direzioni tecniche, le attività oggetto del presente contratto risultano essere con rischi di interferenza. Il documento unico di valutazione dei rischi DUVRI, allegato alla presente, dovrà essere compilato della Ditta per la parte di propria competenza.

L'importo degli oneri di sicurezza per la relativa esecuzione risulta pari a:


Lotto 1) **€ 10.000,00 (€ 2.000,00** per ogni Azienda Sanitaria interessata);

Lotto 2) **€ 12.000,00 (€ 2.000,00** per ogni Azienda Sanitaria interessata);

Articolo 9 Personale impiegato nel Servizio, obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della Ditta

Il personale tecnico inviato on-site ad operare sulle attrezzature biomedicali

- deve essere dotato, senza oneri aggiuntivi per l'azienda sanitaria, di tutte le strumentazioni necessarie per svolgere in piena autonomia gli interventi che saranno richiesti;
- deve essere dotato, senza oneri aggiuntivi per l'azienda sanitaria, di telefono cellulare in grado di ricevere chiamate e di effettuare le chiamate necessarie a relazionarsi con i colleghi e con il personale tecnico dell'azienda interessata e con altri fornitori;
- deve essere dotato, senza oneri aggiuntivi per l'azienda sanitaria di tutti i dispositivi di protezione individuale per fronteggiare l'emergenza sanitaria e indicati dai DPCM in vigore;
- deve avere sempre con sé un documento di identità personale;
- deve rispettare il divieto di fumo ove previsto;
- deve indossare in evidenza il cartellino di identificazione personale, riportante ben visibile fotografia, qualifica e codice identificativo;
- deve mantenere un comportamento adeguato e consono al luogo e alla mansione;



- deve conoscere e rispettare le normative e i regolamenti interni aziendali che saranno forniti all'avvio del servizio;
- deve conoscere e parlare la lingua italiana.

Poiché nell'esercizio dei servizi oggetto del presente capitolato il personale del fornitore dovrà interagire sia con il personale delle Aziende sia con altre ditte o servizi, tale interazione dovrà essere orientata alla totale efficienza nella risoluzione dei problemi. È richiesta, pertanto, una fattiva e piena collaborazione secondo questo orientamento, mentre sarà respinto e considerato come inadempienza contrattuale qualunque tipo di atteggiamento strumentale.

Ciò premesso si precisa che un qualsiasi tecnico può essere ricusato dalla Committenza a suo motivato ma insindacabile giudizio in caso di lacune comportamentali che pregiudichino l'erogazione ottimale del servizio appaltato o di un documentato e ripetuto rapporto con l'utenza negativo o non soddisfacente.

La Ditta dovrà accettare la richiesta senza nessuna possibilità di eccezione, sostituendo l'operatore con altro di idonei requisiti e nel rispetto del curriculum fornito nell'offerta entro il termine massimo di 20 giorni solari.

Il servizio dovrà essere garantito con continuità, anche in caso di assenze temporanee del personale ad esso assegnato, il quale dovrà operare per l'intera durata del contratto, salvo giustificata motivazione (per es. dimissioni del lavoratore). In caso di sostituzione, in ogni caso, dovrà essere garantito il passaggio di consegne senza alcun riflesso sull'operatività. Il personale proposto per la sostituzione dovrà avere idonei requisiti nel rispetto del curriculum fornito nell'offerta.


Il fornitore non potrà sospendere, con decisione unilaterale, l'erogazione delle prestazioni contrattualmente definite in nessun caso, neppure quando siano pendenti controversie con l'Azienda committente.

Qualora si pervenisse a risoluzione contrattuale per inadempienza del fornitore, sullo stesso graverebbero tutti gli oneri e le conseguenze anche legali. Tutti gli interventi di assistenza per guasti dovranno essere opportunamente dettagliati con report tecnici sulle attività svolte.

La Ditta aggiudicataria impiegherà solo personale altamente qualificato, di sicura moralità, che sarà tenuto ad osservare tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari in vigore presso le relative strutture.

Articolo 10 Responsabile dell'appalto.

La Ditta aggiudicataria, alla data di stipula del contratto, dovrà mettere a disposizione un Responsabile dell'appalto che avrà i compiti e le responsabilità di seguito riportate:



- supervisione e coordinamento di tutte le attività comprese nel contratto;
- risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte dell'Azienda Usi;
- monitoraggio dell'andamento dei livelli di servizio;
- adozione delle azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste.

La Ditta aggiudicataria dovrà rendere noto il nominativo, il numero di telefono e l'indirizzo mail del responsabile dell'appalto.

Articolo 11 Subappalto.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

L'affidatario deve eseguire direttamente tutte le prestazioni previste dal contratto, ad eccezione delle seguenti attività che potranno eventualmente essere oggetto di subappalto:

Lotto n. 1:

- test di diagnostica (o functional tests) ;
- software di lettura e interpretazione dei Log file;
- calibrazioni automatizzate;
- software per le installazioni di parti vitali;
- accesso remoto per la diagnosi su guasto (ove applicabile/condiviso con servizi Aziendali ICT per la valutazione delle politiche di sicurezza) o attività proattiva;
- SW di lettura e interpretazione dei Log File e manutenzione predittiva;


Lotto n. 2:

- test di diagnostica (o functional tests) ;
- software di lettura e interpretazione dei Log file;
- calibrazioni automatizzate;
- software per le installazioni di parti vitali;
- accesso remoto per la diagnosi su guasto (ove applicabile/condiviso con servizi Aziendali ICT per la valutazione delle politiche di sicurezza) o attività proattiva;
- SW di lettura e interpretazione dei Log File e manutenzione predittiva;

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.



Articolo 12 Periodo di prova

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di sei (6) mesi a far data dall'inizio effettivo delle attività.

Trascorsi i sei mesi dall'inizio del contratto, il periodo di prova s'intende superato se non sia intervenuta comunicazione da parte dell'Azienda appaltante.

Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente capitolato speciale e/o all'offerta tecnica proposta dall'impresa in fase di gara, l'Azienda Sanitaria comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con nota tramite Pec, e di aggiudicare il servizio all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (art.1456 clausola risolutiva espressa).

In tal caso la ditta aggiudicataria:


- dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite fino a quel momento eseguite;

Articolo 13 Monitoraggio

L'Azienda si riserva la facoltà di attivare un Gruppo di monitoraggio composto da rappresentanti del fornitore e dai Direttori Esecuzione del Contratto dell'Azienda.

Obiettivo del monitoraggio non è avallare l'accettazione del servizio, bensì contribuire al fatto che essa soddisfi in pieno le esigenze del committente. Il monitoraggio, pertanto, risponde anch'esso a canoni di efficacia ed efficienza, ma deve coprire l'intero arco temporale di fornitura del servizio. Il suo obiettivo, infatti, riguarda l'identificazione di scostamenti dalle prescrizioni contrattuali: da un lato esso deve identificare azioni preventive e correttive atte a superare le eventuali anomalie rilevate; d'altro lato esso deve modulare l'adeguamento del sistema rispetto alle aspettative definite.

Gli strumenti del monitoraggio devono agire con un'azione di rilevamento dei dati a consuntivo, con la creazione di project repository, che accumulino la conoscenza delle caratteristiche quantitative e qualitative del servizio fornito in serie storiche di dati oggettivi, mediante la scelta di precisi indicatori di efficienza.



Lo strumento principale attraverso il quale l’Azienda effettuerà queste azioni sarà costituito da un gruppo di monitoraggio composto da rappresentanti del fornitore e rappresentanti dell’Azienda i cui compiti principali saranno:

- verifica periodica del rispetto dei livelli di servizio espressi nel presente capitolato attraverso il confronto con i dati forniti dai report periodici, eventualmente integrati da strumenti di controllo congiuntamente definiti.
- valutazione delle azioni da intraprendere per risolvere eventuali problemi operativi;
- valutazione delle eventuali contestazioni relative alla gestione ed erogazione del servizio;
- analisi delle richieste di modifica dei processi di erogazione del servizio e dell’organizzazione, in termini quantitativi e qualitativi.

La periodicità con cui si riunirà il gruppo di monitoraggio sarà concordata con il fornitore.


Articolo 14 Customer satisfaction

Al fine di rilevare il livello di soddisfazione degli utenti dei servizi, potranno essere somministrati ed elaborati dei questionari ad hoc.

Tali questionari saranno relativi ai servizi a contatto diretto con gli utenti e potranno essere somministrati ad un campione di numerosità compresa tra il 10% e il 15% degli utenti che hanno usufruito dei servizi e composto in maniera proporzionale al numero degli utenti nei vari servizi dell’Azienda. I questionari saranno composti da domande (item) alle quali dovrà essere risposto con la scelta di un valore e potranno essere somministrati, con cadenza periodica.

I questionari potranno contenere domande relative a:

- valutazione dell’ultimo intervento,
- facilità di accesso al servizio,
- comprensione delle esigenze,
- cordialità del personale,
- rispetto percepito dagli utenti,
- tempo di attesa per l’intervento,
- capacità di effettuare gli interventi velocemente,
- capacità di fornire informazioni,
- capacità di effettuare il lavoro correttamente al 1° intervento,
- qualità dell’intervento in relazione alle aspettative degli utenti,
- buona volontà ad effettuare qualsiasi lavoro,
- abilità e prontezza a rispondere a qualsiasi domanda.
- valutazione del livello di soddisfazione complessiva del servizio.




Gli esiti della rilevazione dovranno attestarsi su livelli medio alti di soddisfazione, in particolare, il valore medio delle risposte, per ogni item, dovrà collocarsi nel più alto 33-esimo percentile della scala utilizzata per la valutazione di quell'item. Per esempio, se la scala di valutazione va da 1 a 5 per soddisfazione crescente, la media delle risposte deve essere tra 3,35 e 5.

Articolo 15 Penali

La fornitura derivante dal presente Capitolato Speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all'applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difforni rispetto agli obblighi contrattuali.

Le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito:

- **Carenze documentali e modalità operative non rispondenti a quanto disposto dall'art. 4** l'Azienda contraente si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria penali, per ogni non conformità rilevata, pari all'1% del canone di manutenzione relativo all'apparecchiatura.
- **Non rispondenza degli interventi di manutenzione** con quanto dichiarato in sede di presentazione dell'offerta. In tal caso, l'Azienda contraente si riserva la facoltà di applicare alla Ditta Aggiudicataria, oltre ad un eventuale risarcimento danni, una penale pari **al 2% del valore del canone di manutenzione dell'apparecchiatura**.
- **Mancata esecuzione o di ritardo di oltre un mese rispetto al periodo richiesto per l'effettuazione di una visita di manutenzione programmata** su un'apparecchiatura, l'Azienda si riserva la facoltà di applicare una penale pari al costo offerto per la visita di manutenzione preventiva in questione. Nel caso in cui il costo non fosse esplicitamente espresso verrà applicata una penale pari **al 2% del valore del canone di manutenzione dell'apparecchiatura**.
- Nel caso in cui si verificano **ritardi sulle manutenzioni correttive**, l'Azienda contraente si riserva la facoltà di applicare una penale pari **all'2% del canone relativo all'apparecchiatura** in questione per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'intervento/ripristino rispetto ai tempi di intervento e ripristino richiesti/dichiarati.
- Nel caso in cui si verificano **ritardi sulla consegna delle parti di ricambio o dispositivi pluriuso richiesti nell'ambito della copertura denominata AQ**, l'Azienda contraente si riserva la facoltà di applicare una penale pari **all'1% del costo dell'intervento/ parte di**



ricambio in questione per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'intervento/ripristino rispetto ai tempi di intervento e ripristino richiesti/dichiarati.

- In tutti i casi di **disservizi** documentati, non precedentemente definiti, l'Azienda contraente si riserva la facoltà di applicare una penale pari a **€ 100,00**.

Oltre all'applicazione delle penali, qualora la frequenza delle non conformità lo rendesse necessario, l'Azienda contraente si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (vedi successivo **06**).

L'Azienda provvederà altresì a **segnalare le penali applicate e le non conformità riscontrate** a carico della Ditta Aggiudicataria **nell'Albo Fornitori** (www.albofornitori.it).

Come previsto dal successivo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., ogni segnalazione relativa al presente contratto a carico della ditta sarà riportata sul certificato di buona esecuzione.

In caso di comportamenti della Ditta Aggiudicataria che possano pregiudicare e/o ostacolare le funzioni che l'Azienda deve garantire, la stessa potrà avvalersi della facoltà di non invitare la Ditta ad una gara successiva che abbia lo stesso oggetto di fornitura.


L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della AOUBO a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Ai sensi dell'articolo 113 bis comma 2 del D.Lgs. 50/2016, l'entità delle penali legate al ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali non possono comunque superare, complessivamente, il 10%.

Articolo 16 Risoluzione del contratto

L'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all'art.108 del Codice e nelle seguenti ipotesi:

- a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 c.c.;
- b) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- e) in caso di cessione del contratto senza comunicazione all'Azienda Sanitaria;
- f) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda Sanitaria;



- g) qualora l'Azienda Sanitaria notifichi n.2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- h) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza
- i) in caso di mancato superamento del periodo di prova;
- l) protrarsi e ripetizione delle inadempienze;
- m) in caso di inadempienze ritenute gravi dall'Azienda Sanitaria;
- n) in caso di rifiuto del Responsabile del trattamento e Sub-responsabile di consentire l'audit al Titolare del Trattamento

In caso di risoluzione del contratto si applicherà quanto previsto all'art.110 del Codice.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo, non conformità o altro) l'Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

Articolo 17 Segnalazioni all' ANAC


Fermo restando quanto previsto dalle Linee Guida n. 6 approvate dall'Anac con delibera n. 1293 del 16.11.2016, in caso di false dichiarazioni rilasciate dall'impresa aggiudicataria in sede di gara, emerse durante la fase della consegna, del collaudo ed esecuzione dei lavori, le Aziende Sanitarie procederanno alla segnalazione all'ANAC (articolo 80 del D.Lgs 50/2016 d'ora in avanti Codice degli appalti) per l'adozione dei provvedimenti che riterrà di dover applicare. Alla segnalazione all'Autorità, le Aziende Sanitarie procederanno ad incamerare il deposito cauzione definitivo.

Qualora le false dichiarazioni attengano ai requisiti di ammissione alla procedura di gara, le Aziende Sanitarie procederanno inoltre, oltre a quanto sopra indicato, alla risoluzione del contratto ed all'applicazione di ogni altra azione prevista dal presente Capitolato Speciale per i casi di risoluzione del contratto.

Articolo 18 Obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della ditta

La Ditta aggiudicataria è tenuta al tassativo e integrale rispetto dell'applicazione per tutti i dipendenti delle condizioni retributive, previdenziali, assicurative e normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di riferimento, compresi i diritti sindacali e la responsabilità civile verso terzi. Le imprese cooperative sono tenute al rispetto di quanto sopra, per tutti i dipendenti, soci e non soci, anche in deroga ad eventuali difformi regolamenti interni ai sensi della Legge 142/2001.

La ditta ha l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed



infortunistiche, esonerando di conseguenza l'Azienda Sanitaria da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

A richiesta dell'Azienda Sanitaria, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a verificare il rispetto degli obblighi suddetti.

Resta comunque inteso che l'Azienda Sanitaria rimane del tutto estranea ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'appaltatore e il personale da questo dipendente, esonerandola da qualsiasi responsabilità in merito.

Sono a carico della ditta tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore.

In caso di mancato adempimento dei suddetti obblighi, accertato dalle Aziende Sanitarie o ad esse segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, l'Azienda USL procederà ad una detrazione, sui pagamenti da effettuarsi, della somma occorrente per l'adempimento degli obblighi di cui sopra, senza che la ditta possa opporre eccezione né abbia titolo a pretendere risarcimento dei danni. Le detrazioni proseguiranno finché l'Ispettorato del Lavoro non abbia comunicato l'avvenuta regolarizzazione della posizione della ditta.

Inoltre, qualora gli Operatori della Ditta aggiudicataria utilizzino, in caso di necessità, veicoli di proprietà delle Aziende Sanitarie, la copertura del rischio assicurativo sarà a carico dell'Azienda appaltante.


Articolo 19 Responsabilità, danni a persone e cose

L'Azienda USL è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili ad essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda USL che fin da ora si intende sollevata e indenne da ogni pretesa o molestia.

La Ditta, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell'Azienda USL, in contraddittorio con i rappresentanti della Ditta aggiudicataria. In caso di assenza dei rappresentanti della Ditta, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti dell'Azienda USL, senza che la Ditta possa sollevare eccezione alcuna.

La ditta è altresì obbligata a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per tutti gli eventuali danni da essa recati all'Azienda USL, con un massimale di copertura di almeno il



90% del valore della gara – unico – salvo e impregiudicato il risarcimento di maggiori danni in caso di eventi dannosi.

Articolo 20 Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto

La fatturazione avviene con fatturazione trimestrale posticipata per le attività di manutenzione FULL RISK e manutenzione preventiva. Per le altre attività (es. AQ,) la fatturazione seguirà la singola attività richiesta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle aziende sanitarie AVEC esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

La fatturazione del servizio avverrà a canoni trimestrali posticipati.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Azienda USL di Bologna:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG

Azienda Osped. Universitaria di Bologna:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK


Azienda USL di Ferrara:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl_fe
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ

Azienda Osped. Universitaria di Ferrara:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ.

Istituto Rizzoli di Bologna:



I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP

Azienda USL di Imola:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

Azienda USL di Bologna

Codice fiscale: 02406911202
Sede Legale: Via Castiglione 29 – 40124 BOLOGNA

Azienda Osped. Universitaria di Bologna:

Codice fiscale: 92038610371
Sede Legale: Via Albertoni 15 – 40138 BOLOGNA

Azienda USL di Ferrara:

Codice fiscale: 01295960387
Sede Legale: Via Cassoli 30 – 44121 FERRARA

Azienda Osped. Universitaria di Ferrara:

P.I. 01295950388
Sede Legale: Via Aldo Moro 8 - 44124 Loc. CONA FERRARA

Istituto Ortopedico Rizzoli

Codice Fiscale: 00302030374
Sede Legale: Via di Barbiano 1/10 – 40136 BOLOGNA


Azienda UsI di Imola

Codice Fiscale: 90000900374
Sede Legale: Viale Amendola 2 – 40026 IMOLA (BO)

Inoltre, ai sensi dell'art. 25 del Decreto-legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.



I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:

- indicazione degli estremi dell'ordine (numero, data, sigle dell'operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto),
- indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio

I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l'articolazione prevista dall'ordine nella sua specificazione in righe d'ordine, importo unitario e importo totale.

Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA; pertanto, il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente "Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).

L'applicazione dello splyt payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0516079538.


L'Azienda Sanitaria procederà ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.



La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, le Aziende Sanitarie di cui alla presente gara devono emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.


Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9-ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051-P-08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:

<Codice Tipo>	'DMX, con X=[1 2/0] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi: 1 per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro" 2 per "Sistema o kit Assemblato" 0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio
<Codice Valore>	Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 (GU n.17 del 22 gennaio 2010) o decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 (G.U. Serie Generale, n. 103 del 06 maggio 2014). Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base delle disposizioni previste, dal decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 e dal decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 non sono tenuti all'iscrizione nella Banca dati/ Repertorio dei dispositivi medici, o per i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale non sono in



	grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con il valore 0.
--	--

Articolo 21 Clausole contrattuali di cui all’Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna

Clausola n. 1

L’impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l’altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

L’impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’art. 3, lett. a) dell’Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all’art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l’avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3


L’impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive



analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7


La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p.,



319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

Articolo 22 Controversie e Foro competente

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della fornitura/servizio è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria che è parte in causa.


Articolo 23 Elezione del domicilio

Per gli effetti giuridici derivanti dal presente Capitolato Speciale, la Ditta Aggiudicataria elegge domicilio presso la propria sede legale e l'Azienda USL di Bologna presso la sede di Via Castiglione, 29 a Bologna.

Articolo 24 Documentazione di gara

Fanno parte della documentazione di gara:

- 1) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- 2) Allegato 1 al capitolato – Clausole Vessatorie;
- 3) Allegato 2 – Domanda di partecipazione;
- 4) Allegato 3 – Schema di contratto;
- 5) Modulo A- Anagrafica Ditta;
- 6) Modulo B.1 – Caratteristiche minime lotto n. 1;
- 7) Modulo B.2 – Caratteristiche minime lotto n. 2;
- 8) Modulo C.1 - Caratteristiche contratto lotto n. 1;
- 9) Modulo C.2 - Caratteristiche contratto lotto n. 2;



- 10) Allegato D - Modalità operative e procedure AOSP BO
- 11) Allegato E - Modalità operative e procedure AOSPFE AUSLFE-1
- 12) Allegato F- Offerta Economica LOTTO 1
- 13) Allegato G- Offerta Economica LOTTO 2
- 14) Allegato H - Modalità operative e procedure AUSL IMOLA;
- 15) Allegato I - Modalità operative e procedure IOR;
- 16) Allegato L - Modalità operative e procedure AUSL BOLOGNA;
- 17) Bando di gara;
- 18) Disciplinare di gara;
- 19) DUVRI ricognitivo;

Per accettazione
(firma digitale del Legale Rappresentante)